

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 01/12/2025

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile – stipulato con altro intermediario in data 1 settembre 2020 ed estinto anticipatamente in base al conteggio rilasciato dall'intermediario convenuto il 29 agosto 2024 (con chiusura al 30/09/2024) – lamenta il diniego alla riduzione pro quota dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del credito e non maturati. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali e dei premi assicurativi trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi € 5.534,99, oltre interessi legali dalla data dell'estinzione.

Entro il termine perentorio previsto dalle vigenti Disposizioni ABF, scaduto il 15/10/2025, l'intermediario convenuto non si è costituito nell'odierno procedimento. Tuttavia in sede di riscontro al reclamo il medesimo si è opposto alla domanda del ricorrente sollevando le seguenti eccezioni.

Sotto un primo profilo l'intermediario ha allegato che il finanziamento in esame è stato concesso da altro intermediario che ha ceduto il relativo credito in suo favore, successivamente alienato ad un terzo intermediario. Pertanto ha eccepito la propria carenza "di legittimazione/titolarità passiva" rispetto a richieste di rimborso di commissioni aventi natura up-front riportate in contratti conclusi con altri istituti finanziari, i cui crediti sono stati da ultimo ceduti in favore di una SVP. L'intermediario ha soggiunto di non aver incassato le commissioni di cui il cliente invoca il rimborso pro-quota e di non aver mai "acquistato" la titolarità passiva del rapporto derivante dal contratto di finanziamento, con la conseguenza che la relativa azione di restituzione potrebbe essere esperita solamente nei confronti

dell'accipiens, originario finanziatore (cita Giudice di Pace Verona, sent. n. 1112/2022, Giudice di Pace Milano, sent. n. 3899/2022, Giudice di Pace Agrigento, sent. n. 697/2022, Trib. Mantova, ord. 24/05/2021, Trib. Monza, sent. n. 1556/2021, Trib. Nocera, ord. 05/01/2023, Cass. Civ., sent. n. 17727/2018, Cass. Civ., sent. n. 21843/2019).

Sotto altro profilo, la resistente ha dedotto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), limitatamente alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, senza impattare sull'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del DPR n. 180/1950, quale disposizione speciale cogente atta a regolare i finanziamenti contro cessione del quinto; tale circostanza avrebbe ingenerato nel finanziatore il "legittimo affidamento" sulla praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e recurring. L'intermediario ha rilevato altresì: che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, diversamente argomentando rispetto alla pronuncia "Lexitor" adottata in un differente contesto, ha affermato il principio per cui "[l]'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito"; che anche il recente intervento del legislatore italiano (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103, e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) sembra escludere il rimborso dei costi up front corrisposti a terzi, "fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa"; che il conteggio estintivo - in funzione del quale la ricorrente ha effettuato il pagamento del residuo debito - è stato redatto in conformità alle clausole del contratto compendiate nell'accluso documento informativo, mod. SECCI) approvate e accette dalla cliente, nel rispetto del citato art. 6-bis del D.P.R. n.180/1950.

L'intermediario ha poi eccepito che con l'esecuzione del pagamento a saldo del debito residuo liquidato nel conto di estinzione, il cliente avrebbe accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo e, dunque, non avendo null'altro a pretendere nei confronti della deducente per effetto dell'anticipata estinzione. L'intermediario ha dunque respinto le istanze del ricorrente ritenendole inammissibili oltre che infondate nel merito.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto alla scadenza convenuta, ex art. 125-sexies, Tub.

L'intermediario convenuto non si è costituito nell'odierno procedimento. Tuttavia in sede di riscontro al reclamo presentato dal ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa restituzione dei costi up-front sul rilievo che detti oneri sarebbero stati corrisposti all'originario finanziatore.

L'eccezione è infondata.

È stato infatti chiarito che l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto, pertanto obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria (cfr. ABF Coll. Coordinamento, Dec. n. 6816/2018; Coll. Bari, Dec. nn. 13222/2024, 6321/2023).

Nel caso in esame, il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria sono stati rilasciati dall'intermediario convenuto, il quale risulta essere espressamente il destinatario del pagamento del capitale residuo.

L'intermediario ha inoltre obiettato che il cliente, corrispondendo la somma a saldo del debito residuo liquidato nel conteggio consuntivo rilasciato il 29 agosto 2024, avrebbe rinunciato a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento.

Anche tale rilievo è infondato. Sull'efficacia liberatoria delle quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata di finanziamenti a consumatori, è stato chiarito che l'effetto preclusivo, in ordine alla possibilità di adire l'ABF per ricevere tutela, in astratto sussiste ove detti atti – alla stregua di accordi transattivi o rinunciativi – contengano un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò a cui il cliente abbia inteso rinunciare, e alla volontà espressa dal dichiarante, in termini non equivoci, di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017; Coll. Napoli, Dec. n. 16541/2020). Nel caso di specie sia il rendiconto emesso dall'intermediario in data il 29 agosto 2024, sia la nota recante "liberatoria del contratto ..." rilasciata l'11 settembre 2024, ambedue privi di sottoscrizione del cliente e di qualsivoglia riferimento all'oggetto di una eventuale rinuncia, si rivelano meri documenti ricognitivi del predisponente finalizzati ad attestare, rispettivamente, l'importo dovuto dal finanziato per estinguere anzitempo il prestito e l'intervenuta estinzione del contratto con efficacia, ad ogni effetto, dal 1° ottobre 2024. Pertanto deve escludersi che questi possano costituire atti impeditivi alla proposizione del ricorso qui in esame, il quale si palesa meritevole di apprezzamento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Con riferimento ai contratti stipulati – come nella specie – prima dell'entrata in vigore (25 luglio 2021) del decreto "Sostegni-bis" (convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021) che ha modificato l'articolo 125-sexies, TUB, il Collegio rammenta il proprio costante orientamento in virtù del quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'ammontare di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata con un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti"

(art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”). Il delineato quadro giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nel disposto dell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, in forza del contratto di prestito oggetto di vertenza risulta che il finanziatore ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo - trattenute in unica soluzione in sede di somministrazione del capitale - rilevanti ai fini della decisione: euro 4.611,53 a titolo di commissioni in favore dell’intermediario finanziario (art. 4-ii, indicate come ripetibili pro-quota in caso di estinzione anticipata, secondo il criterio della curva degli interessi); euro 1.440,00 a titolo di “commissioni di distribuzione” (art. 4-iii). Quanto alle polizze rischio vita e rischio impiego, il contratto prevede il pagamento del relativo premio a carico dell’intermediario.

Ciò rilevato, con riferimento alla quota delle commissioni in favore del finanziatore (indicata come ripetibile), consta che l’intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato in fase di estinzione l’importo spettante al ricorrente (euro 1.744,37), calcolato applicando il criterio negoziale di relativa proporzionalità (c.d. curva degli interessi) correlato all’andamento finanziario del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia e che si appalesa agevolmente comprensibile al consumatore.

Con riguardo alla restante voce, il Collegio, ravvisata la natura up front delle commissioni di distribuzione, che remunerano l’attività dell’Agente in attività finanziaria intervenuto nell’operazione creditizia (cfr. ABF Bari, Dec. nn. 8511/2024, 7959/2023, 3522/2023, 4253/2021), accerta il diritto del ricorrente al rimborso della quota parte non maturata. A tale conclusione non osta il rilievo della convenuta sulla irripetibilità dei costi up front desumibile, a suo dire, dal tenore della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.). Privata di pregio si palesa, del pari, l’eccezione – implicita nella memoria di riscontro al reclamo – sulla sua carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa concernente il ristoro della quota parte degli oneri di distribuzione, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento correttamente incluso nel computo del TAEG ivi valorizzato e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies, TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 4878/2023, 23783/2018).

Per quanto innanzi, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al rimborso, in favore del ricorrente, dell’importo complessivo di euro 554,00, calcolato adottando, quanto agli oneri up front, il criterio della “curva degli interessi” – in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto – tenuto conto del periodo di dilazione non usufruito (n. 72 rate residue su 120 previste in origine), la cui quantificazione trova riscontro nella seguente tabella elaborata con dettaglio di voci:



###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	4.90%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60.00%
- in proporzione alla quota interessi	38.48%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	▼					▼	
	comm. intermediario (recurring)	€ 4,611.53	€ 2,766.92	€ 1,774.37	€ 1,774.38	€ 1,774.37	€ 0.01
	comm. di distribuzione (up front)	€ 1,440.00	€ 864.00	€ 554.07			€ 554.07
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 554

Alla somma come sopra determinata vanno aggiunti gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 554,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI